

CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.): I11B07000180005 - I61B07000360005
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 801036062F



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE – GORIZIA

Via Vittorio Locchi, 19 – 34143 Trieste
ORDINANZA n° 3702 dell'11/09/2008 e s.m.i.

***SERVIZIO TECNICO STRUTTURALE E DI CONTROLLO DELLE SALDATURE E DELLE
VERNICIATURE DI STRUTTURE METALLICHE INERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO
DELL'AUTOSTRADA A4 CON LA TERZA CORSIA LOTTO II – SUBLOTTO I E LOTTO IV -
SUBLOTTO 2.***

DISCIPLINARE DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni al bando di gara, al presente disciplinare di gara e alle schede di partecipazione. Le eventuali rettifiche e integrazioni saranno pubblicate nelle "FAQ" della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", entro 10 giorni antecedenti al termine per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno pertanto l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali rettifiche ed integrazioni prima di presentare la domanda di partecipazione.

Si precisa che, per il solo invio delle offerte mediante mezzo di comunicazione elettronica così come previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura prevede l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1bis dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata.

1. PREMESSE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha nominato il *"Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia"* (di seguito, il "Commissario delegato" o "Stazione appaltante").

L'art. 1, comma 1, lettere c) della prefata Ordinanza dispongono che il Commissario Delegato provveda rispettivamente *"alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza"*.

L'art. 1, comma 2, della prefata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

Il Soggetto Attuatore, in ragione di tali presupposti, con decreto a contrarre n. 411 del 13.09.2019, ha deliberato di affidare il servizio tecnico strutturale e di controllo delle saldature e delle verniciature di strutture metalliche inerenti i lavori di ampliamento, con la terza corsia, dell'autostrada A4 Lotto II tratto San Donà di Piave-Alvisopoli- Sublotto 1 e dalla progr. km 451+021 alla progr. 459+776 e canale di gronda Fosson Loncon IV e Lotto IV tratto Gonars - Villesse Sublotto 2 dalla progr. km 490+178 alla progr.km 491+802.

Nell'ambito di tali interventi di ampliamento è prevista la costruzione di opere, di impianti segnaletici e di video sorveglianza in carpenteria metallica.

Per garantire, nelle varie fasi di costruzione delle predette strutture metalliche, il rispetto delle normative previste nel D.M.14.01.2008 e nella circolare 617/2009 si rende necessario l'affidamento del servizio di verifica tecnico strutturale, di controllo delle saldature e verniciature di carpenterie metalliche.

Le strutture, per le quali è richiesto il servizio, consistono in cinque cavalcavia e un ponte con impalcati in struttura mista acciaio e calcestruzzo, diciassette portali a sbraccio, un pannello a messaggio variabile, una torre per il sostegno di impianti di video sorveglianza e una pensilina.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nelle province di Venezia e Udine (codici

NUTS: ITH35 e ITH42:

La Stazione appaltante è il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, Via Vittorio Locchi n. 19 - 34143 Trieste.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Enrico Razzini, domiciliato per la carica c/o Commissario delegato - Via Vittorio Locchi n. 19 - 34143 Trieste tel. 040/3189111, telefax 040/3189313, P.E.C.: gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

Il profilo dell'amministrazione aggiudicatrice è www.commissarioterzacorsia.it.

Si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, fermo restando che la fattispecie non avrà effetti sulla presente procedura di gara in virtù delle disposizioni di seguito riportate.

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale (l'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete è scaduta il 31.03.2017) potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte del Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

Il subentrante potrà proseguire, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare la procedura di gara, senza che i concorrenti e/o l'eventuale aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti del Commissario delegato, né nei confronti della S.p.A. Autovie Venete né nei confronti del nuovo Concessionario.

Il subentrante nel contratto potrà proseguire il rapporto contrattuale in essere o recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del Commissario delegato né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, la S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Link al progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i contenuti ivi previsti, comprensivo, dei seguenti documenti: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Elaborati grafici e relazioni tecniche delle strutture oggetto del servizio;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Scheda 1 – “Domanda di Partecipazione”;
5. Scheda 1 bis – “Operatore Economico componente di un Raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario, di un GEIE o di un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete”;
6. Scheda 2 – “Informazioni sull'operatore economico e altre dichiarazioni”;
7. Scheda 3 - “Offerta economica”;
8. D.G.U.E.;
9. Schema di contratto;

10. Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia del 12 maggio 2009 (prot. Commissario Atti/39);
11. Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari;
12. Decreto a contrarre.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.commissarioterzacorsia.it>, (nella pagina dedicata alla presente procedura al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia").

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo gare@pec.commissarioterzacorsia.it, entro le **ore 12.00** del giorno **28.10.2019**. Pertanto, le richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.

L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura "quesito" seguita dal CIG della procedura. In caso contrario, la Stazione appaltante non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nelle "FAQ" della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare@pec.commissarioterzacorsia.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato, all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete, dall'Operatore Economico che assumerà il ruolo di Capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, associati, consorziati o, in qualsiasi modo riuniti, a cui non verrà inviata alcuna comunicazione.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio di controllo riguarda la medesima tipologia di strutture, ossia strutture metalliche strategiche; inoltre i portali di segnaletica verticale sono identici, pertanto un servizio unico consente un risparmio delle verifiche da effettuare in officina e cantiere. L'adozione di un servizio unico consente la verifica del rispetto del cronoprogramma di fabbricazione e la sua coerenza con le dinamiche del traffico autostradale che coinvolgono le tratte dei due lotti dell'Autostrada A4 oggetto degli interventi per le quali è richiesto il servizio.

Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di collaudo non distruttivo	71632200 - 9	P	€ 193.525,00
Importo totale delle prestazioni soggetto a ribasso			€ 193.525,00

L'importo totale dell'appalto, da liquidare a misura, è pari a **€uro 194.525,00,-**; tale importo è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a **€uro 1.000,00,-**, I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'importo totale posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad **€uro 154.820,00,-**, I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e sono soggetti a ribasso.

Il presente appalto è finanziato con fondi della S.p.A. Autovie Venete. Lo stesso sarà liquidato a misura.

L'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, è stato calcolato sulla base del listino prezzi ANAS 2018 "Prove Indagini Monitoraggio".

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di giorni 960 (novecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni o rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 e dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,

comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009 (allegato al presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nello Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari (allegato del presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) possedere personale con le seguenti certificazioni:
 - "Certified International/European Welding Engineer" in accordo alle linee guida dell'Istituto Internazionale della Saldatura (IIW) o in alternativa in possesso di una qualificazione equivalente opportunamente documentata, in accordo a schemi nazionali od internazionali, conforme ai requisiti della norma ISO 14731:2007 livello Comprehensive;
 - International Welding Inspector – Standard level (IWI-S), o superiore, in accordo alle linee guida dell'Istituto Internazionale della Saldatura (IIW) o in alternativa in possesso di una qualificazione equivalente opportunamente documentata, in accordo a schemi nazionali od internazionali; impiego per l'esecuzione dei controlli post processo non distruttivi dei giunti saldati di Ispettori certificati di livello 2 secondo UNI EN ISO 9712:2012 o equivalente
 - certificato NACE almeno di livello 2 o equivalente.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 129.000,00.- IVA esclusa; l'importo individuato è proporzionato al valore dell'appalto (pari a 2/3 di esso) ed inoltre tale requisito consente in via propedeutica un apprezzamento di affidabilità del concorrente, fermo restando la frazionabilità del requisito in caso di raggruppamenti temporanei e la possibilità del ricorso all'avvalimento;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
 - per le Società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

- Operatore economico stabilito in Paesi terzi

Relativamente ai predetti punti 7.1 e 7.2, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli artt. 45 comma 1, 49, 83 comma 3, e 86 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I medesimi operatori dovranno presentare documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari a € 193.525,00.- al netto dell'I.V.A..

Saranno considerati analoghi i servizi di verifica tecnico strutturale, di controllo delle saldature e verniciature di carpenterie metalliche

L'offerta dovrà essere corredata dall'elenco dei servizi analoghi svolti svolte con la precisazione, per ciascuna di esse, del committente pubblico o privato, dell'importo netto contrattuale, del periodo di svolgimento delle stesse.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o privati mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione e la descrizione delle prestazioni che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di capogruppo/mandatario mediante la compilazione della scheda 1, allegata al bando di gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete e di GEIE, ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico capogruppo/mandatario è richiesto, pena l'esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale nella misura minima del 40%, mentre agli operatori economici mandanti/consorziati è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga, nella sua interezza, l'importo globale richiesto.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Si specifica che i requisiti speciali di cui dispone ciascun operatore economico devono consentire lo svolgimento della prestazione che assume nell'ambito del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di personale con abilitazione idonea all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dai soggetti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: all'operatore economico capogruppo/mandatario nella misura minima del 40 % mentre agli operatori economici mandanti/consorziati nella misura minima del 10 %, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga nella sua interezza l'importo globale richiesto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: all'operatore economico capogruppo/mandatario nella misura minima del 40 % mentre agli operatori economici mandanti/consorziati nella misura minima del 10 %, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga nella sua interezza l'importo globale richiesto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- i restanti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere 7.1 b) e 7.2 c) e 7.3 d), ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lettera 2-bis, devono essere effettivamente posseduti in capo ai singoli consorziati incaricati dell'esecuzione della prestazione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quali, ad esempio, l'iscrizione alla CCIAA.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di Gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30 % dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

10. GARANZIA PROVVISORIA – IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2 % dell'importo a base d'asta, e precisamente pari ad Euro 3.890,50,- (tremilaottocentonovanta/50)-, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi dell'art. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) bonifico bancario sul conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT 16 T 01030 02230 000002650093 intestato alla S.p.A. Autovie Venete avente ad oggetto "costituzione deposito cauzionale per partecipazione alla procedura di gara CIG 801036062F";
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al solo consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n° 31 dd. 19.01.2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità di 12 mesi, pari a 365 giorni naturali e consecutivi, dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

La garanzia dovrà essere sottoscritta digitalmente anche dal concorrente. Se trattasi di costituendo R.T.I./consorzio ordinario non ancora costituito dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Se trattasi di R.T.I. o consorzio ordinario costituito dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario/capofila.

Analogamente anche l'eventuale ricevuta di deposito dei titoli del debito pubblico presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, o di avvenuto pagamento del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione ed essere sottoscritta digitalmente dal concorrente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che la garanzia provvisoria e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine

di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata/restituita dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice all'atto della stipula del contratto di appalto.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a presentare prima della sottoscrizione del contratto apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante e da terzi nell'espletamento del servizio aggiudicato, avente massimale per singolo sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00.- (venti/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per il solo invio delle offerte in modalità telematica così come previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura prevede l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i..

E' possibile accedere al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sia dalla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacoscia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", sia direttamente tramite l'indirizzo:

- https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp

Le regole di utilizzo del portale appalti sono disponibili al link "Regole piattaforma e-procurement" del menù informazioni, ovvero all'indirizzo:

- https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_regolamento.wp

Si raccomanda la lettura delle regole di utilizzo che devono essere accettate in fase di registrazione al portale.

Il Gestore del Sistema è Maggioli S.p.A. – divisione Eldasoft.

Si precisa che il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sarà utilizzato esclusivamente per l'invio dell'offerta in modalità telematica. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata all'indirizzo inserito in fase di registrazione al portale.

Registrazione al portale appalti

Per l'invio dell'offerta è preliminarmente necessario registrarsi al portale. Le istruzioni per procedere alla registrazione sono disponibili al link "Accesso Area Riservata" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

- https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

In caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, contratto di rete è sufficiente che il solo mandatario/capogruppo si registri al portale appalti.

L'indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserita in fase di registrazione al portale appalti sarà quella utilizzata per le comunicazioni di cui al paragrafo 2.3.

Invio dell'offerta

Per l'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico già registrato è disponibile una specifica guida al link "Istruzioni e manuali" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

- https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Inoltre, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici in fase di registrazione e/o presentazione dell'offerta è disponibile un servizio di assistenza tecnica al link "Assistenza tecnica" del menù informazioni del portale appalti, ovvero al seguente indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Si richiama l'attenzione del concorrente sull'operatività di tale servizio riportata nel sito, che prevede degli specifici orari ed un termine, con riferimento alla data ultima di presentazione dell'offerta, oltre il quale l'assistenza non è assicurata.

In particolare si precisa che il servizio di assistenza tecnica è **assicurato sino a 48 ore** prima dei termini per la presentazione delle offerte, da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30 **esclusi giorni festivi**; dopo tale termine non sarà garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Il predetto servizio è volto unicamente alla risoluzione di problematiche di carattere tecnico/operativo nell'inserimento delle documentazioni sul portale; lo stesso non potrà fornire chiarimenti su aspetti concernenti la procedura, la documentazione di gara richiesta e la procedura telematica in genere.

L'offerta deve essere inviata entro le ore **12.00** del giorno **05.11.2019** esclusivamente tramite il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Il tempo della piattaforma telematica del portale appalti è costantemente indicato a margine di ogni schermata della piattaforma ed è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al D.M. 30 novembre 1993 n. 591.

Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

La piattaforma telematica utilizzata dal portale appalti prevede il caricamento dei documenti costituenti l'offerta del concorrente nelle seguenti buste telematiche:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA TECNICA”

“C - OFFERTA ECONOMICA”

I documenti costituenti l'offerta sono illustrati ai paragrafi seguenti.

Ciascun singolo documento da caricare non può superare la dimensione massima di 15 MB.

Ciascuna busta telematica non può complessivamente superare la dimensione massima di 50 MB.

Si segnala che per procedere in modo ottimale al caricamento dei documenti è necessario connettere alla piattaforma telematica una singola utenza che dovrà effettuare il logout al termine di ogni sessione di lavoro.

Si precisa, inoltre, che i documenti caricati durante una sessione di lavoro non sono salvati in maniera permanente sulla piattaforma sino a che non viene premuto il pulsante “salva documenti”.

In ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate, può variare il tempo di caricamento dell'offerta. Si precisa a tal riguardo che non saranno accettate offerte che alla scadenza del termine per la loro presentazione non siano state completamente caricate ed inoltrate definitivamente. Rimane quindi ad esclusivo rischio del concorrente il caricamento e l'inoltro dell'offerta entro il termine indicato.

La presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti che sono tenuti alla verifica della loro integrità prima dell'inoltro dell'offerta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono caricare sulla piattaforma telematica una nuova offerta in sostituzione della precedente che deve essere preventivamente eliminata dal concorrente stesso.

Si precisa che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle buste di gara e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta.

Sottoscrizione dei documenti di gara

Si precisa che per poter presentare l'offerta, il legale rappresentante del concorrente, nonché di tutti gli altri operatori economici eventualmente tenuti a sottoscrivere l'offerta e/o altre dichiarazioni in essa contenute, dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più file privi di firma digitale. La firma digitale deve essere apposta su ogni singolo file.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ed il PASSOE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sulle schede allegate al presente disciplinare e messe a disposizione alla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia".

Nel "portale appalti", messo a disposizione dell'Operatore Economico, sono disponibili per la compilazione le stesse schede anche in formato rtf.

Stante la possibilità di una non corretta visualizzazione delle stesse in formato .rtf da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con quanto pubblicato in formato pdf prima di procedere alla loro compilazione e sottoscrizione.

Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nelle schede, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nello stesso Disciplinare.

Il dichiarante allega copia in formato elettronico sottoscritta digitalmente di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più schede distinte).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Lingua dell'offerta

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si procederà invece all'esclusione del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta B.

Validità dell'offerta

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 12 mesi, pari a 365 giorni naturali e consecutivi, dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è comunque facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica "**A – Documentazione amministrativa**" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si specifica che ogni operatore economico concorrente, qualunque sia la sua forma giuridica (singola impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio, ecc.) deve presentare una singola busta telematica "**Busta A – Documentazione Amministrativa**".

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e preferibilmente mediante la compilazione della scheda 1 contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario di concorrenti, RTI, consorzio stabile, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara nella scheda 1; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di operatore singolo, dall'operatore stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b. copia conforme all'originale della/e procura/e oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione associata (mandataria/mandanti; capofila/consorziate) ciascun operatore economico deve compilare e sottoscrivere la scheda 1-bis da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il RTI, deve, inoltre, compilare la scheda 2, da allegare alla domanda di partecipazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo sulla domanda di partecipazione il concorrente deve inserire nella busta telematica A la scansione della prima pagina della domanda di partecipazione con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata, ovvero porre in essere quanto previsto dalla normativa vigente per assolvere l'adempimento richiesto (es. marca da bollo temporale digitale).

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul “portale appalti” dedicata al presente appalto, secondo quanto di seguito indicato.

In conformità a quanto disposto nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, il DGUE firmato digitalmente, deve essere inserito nella busta A.

Il DGUE, messo a disposizione sul predetto “portale appalti” in formato .rtf, nella sezione dedicata ai concorrenti, dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente; il predetto DGUE può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. Sul medesimo sito, nella sezione dedicata alla pubblicazione del bando, è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato .rtf da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

La mancanza o l'incompletezza del DGUE in formato elettronico conforme alle indicazioni sopra fornite comporterà l'attivazione della procedura ex art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega alla domanda di partecipazione:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria sottoscritto digitalmente dalla stessa ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dovrà essere presentata:

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 78/2010, e s.m.i. conv. in L. 122/2010 e s.m.i.) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Qualora il concorrente non utilizzi il DGUE disponibile sulla pagina dedicata alla presente procedura, si ricorda che deve essere allegata alla domanda anche una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2. c) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3. d) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dall'operatore stesso;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende – tra l'altro - le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in alternativa è sufficiente la compilazione del DGUE in formato rtf messo a disposizione sul "portale appalti" nella sezione dedicata ai concorrenti, della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge);
2. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, qualora tenuto all'iscrizione, tramite la compilazione della scheda 2, l'iscrizione nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, il possesso di abilitazione idonea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
5. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, la propria posizione previdenziale e la sua assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
6. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di aver preso visione dei documenti propedeutici all'evasione del servizio pubblicati dalla Stazione Appaltante
7. dichiara di possedere il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al p.to 7.2 c), da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 1a);
8. dichiara di possedere il requisito di capacità tecnico e professionale di cui al p.to 7.3 d) da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 2a);
9. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. accetta, tramite la compilazione della scheda 1 senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
11. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di essere edotto in merito agli obblighi del protocollo di legalità;
12. accetta, tramite la compilazione della scheda 2, lo Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari allegato alla documentazione di gara;
13. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile al sito www.commissarioterzacosia.it alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
14. si impegna, tramite la compilazione della scheda 1, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'atto della stipula del contratto.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" il seguente paragrafo:

15. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D. L. 78/2010 e s.m.i., conv. in L. 122/2010 e s.m.i., oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il seguente paragrafo:

16. si impegna, tramite la compilazione della scheda 2, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

17. indica, a mezzo della compilazione della scheda 1, domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA nonché indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
18. tramite la compilazione della scheda 1, autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
19. attesta, tramite la compilazione della scheda 2, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il seguente paragrafo:

20. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare).

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le dichiarazioni integrative sono rese e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 20;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti e consorzi stabili:
 1. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 20;
 2. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 11 (obblighi protocollo legalità); n. 12 (obbligo Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari); n. 13 (codice di comportamento); n. 5 (operatori aventi sede in paesi inseriti nelle "black list"); n. 16 (operatori non residenti in Italia); n. 18 (privacy) e, ove pertinente, n. 19 (concordato preventivo).

Le aggregazioni di rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 11 (obblighi protocollo legalità); n. 12 (obbligo Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari); n. 12 (codice di comportamento); n. 15 (operatori aventi sede in paesi inseriti nelle "black list"); n. 16 (operatori non residenti in Italia); n. 19 (privacy) e, ove pertinente, n. 20 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 20 sono rese compilando le schede 1, 1-bis e 2 qualora in esse presenti. Le ulteriori dichiarazioni non presenti nelle schede devono essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne alla domanda medesima aggiunte dal concorrente.

Nel caso di concorrente singolo devono essere compilate e sottoscritte digitalmente le schede 1 e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. Ciascun operatore economico raggruppando/consorziando deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione devono compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 2.

Tutte le schede 1bis e 2, nonché le ulteriori dichiarazioni, sono sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti.

Le schede e le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da procuratore dotato di idonea procura.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente, di cui ai punti successivi:

21. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
22. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
23. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, alla domanda di partecipazione deve essere allegato anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria.;
24. documento attestante la garanzia provvisoria, di cui al punto 10 del presente disciplinare;
25. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
26. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
27. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC .

Le suddette dichiarazioni non presenti nelle schede allegate al presente disciplinare dovranno essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto a rilasciarle, o da procuratore dotato di idonea procura da allegare, unitamente ad un documento di identità, alla dichiarazione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti ovvero le percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, ovvero firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - c. dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti ovvero la percentuale di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “**B - Offerta tecnica**” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

- a. relazione contenente l'offerta tecnica;
- b. eventuali allegati alla relazione.

Tali documenti, costituenti l'offerta tecnica, sono predisposti, con riferimento agli elementi indicati al successivo punto 18.1, come di seguito descritto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, ed in particolare nel Capitolato Speciale - Norme Generali e Norme Tecniche, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica, intendendosi per essa ciascun singolo file caricato sulla piattaforma telematica del portale appalti, dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta telematica “C - Offerta economica”. Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

La relazione contenente l'offerta tecnica dovrà essere organizzata in quattro capitoli, ognuno dei quali corrispondenti ad uno degli elementi T come di seguito dettagliato.

Elemento T1 - Migliorie rispetto ai controlli non distruttivi

15 punti

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con quanto dettagliato, per l'elemento specifico, al successivo paragrafo 18, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 5 (cinque) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina.

Elemento T2 - Personale a disposizione e relative qualifiche**15 punti**

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con quanto dettagliato, per l'elemento specifico, al successivo paragrafo 18, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 20 (venti) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina.

Elemento T3 - Esame ed approvazione dei disegni di officina, delle specifiche tecniche, ecc.**15 punti**

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con quanto dettagliato, per l'elemento specifico, al successivo paragrafo 18, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 5 (cinque) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina.

Elemento T4 - Controlli dei giunti, della protezione superficiale**15 punti**

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con quanto dettagliato, per l'elemento specifico, al successivo paragrafo 18, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 5 (cinque) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina.

Elemento T5 - Modalità di redazione della relazione tecnica di conformità e gestione delle non conformità**10 punti**

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con quanto dettagliato, per l'elemento specifico, al successivo paragrafo 18, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 5 (cinque) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina.

Al fine di agevolare una valutazione coerente con i criteri di valutazione dell'offerta, il documento presentato deve contenere una relazione per ciascuno degli elementi indicati nella tabella riportata nel successivo paragrafo 18.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto posto a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui al comma 7 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui una miglioria presentata dal concorrente sia valutata peggiorativa dalla Commissione Giudicatrice, non si procederà all'esclusione dell'concorrente, ma la Commissione Giudicatrice assegnerà un punteggio pari a zero all'elemento relativo a tale miglioria. Nel caso la proposta di aggiudicazione sia formulata nei confronti del concorrente che ha offerto la miglioria giudicata peggiorativa, lo stesso dovrà eseguire le prestazioni, per quanto riguarda la miglioria giudicata peggiorativa, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara mantenendo il prezzo offerto che rimane fisso e invariabile.

La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto di rifiutare una miglioria proposta dal concorrente nei confronti del quale è stata proposta l'aggiudicazione. In tal caso, mantenendo inalterato l'importo offerto, il

concorrente dovrà eseguire le prestazioni, per quanto riguarda la miglioria rifiutata, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta "C - Offerta economica". Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere tutti sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso il concorrente sia un soggetto di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei) o e) (consorzi ordinari) o g) (GEIE) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito, i documenti devono essere tutti sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. Il legale rappresentante del concorrente può essere sostituito da un procuratore dotato dei poteri necessari, allegando copia non autenticata della procura attestante il potere di presentare offerta.

Caricamento dell'offerta tecnica sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della relazione tecnica d'offerta è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta per la procedura in oggetto.

Gli allegati alla relazione illustrativa possono essere caricati singolarmente oppure assemblati in uno o più file contenenti più allegati. Si raccomanda in tali casi di verificare la dimensione del file complessivo.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "C - Offerta economica", contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica sottoscritta digitalmente, formulata preferibilmente utilizzando la scheda 3 messa a disposizione, in formato pdf, sul "portale appalti" nella sezione dedicata ai concorrenti, completa dei seguenti elementi:

- i corrispettivi unitari al netto dell'I.V.A., (in cifre ed in lettere), offerti per ognuna delle voci riportate in scheda;
- i corrispettivi complessivi al netto dell'I.V.A., (in cifre ed in lettere), ottenuti dal prodotto del corrispettivo unitario offerto per le quantità presunte poste a base di gara;
- l'importo totale offerto (in cifre ed in lettere), ottenuto dalla sommatoria dei corrispettivi complessivi offerti, al netto dell'I.V.A.;
- la percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) calcolata sull'importo posto a base d'asta;
- la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiarando altresì che l'importo indicato garantisce comunque il rispetto dei minimi salariali.

Tutti gli importi, le percentuali, gli oneri ed i costi indicati nell'offerta economica sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

Tutti gli importi, le percentuali, gli oneri ed i costi indicati nell'offerta economica sono indicati con due cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Ai fini della redazione della classifica sarà preso in considerazione esclusivamente il ribasso percentuale complessivo offerto sull'importo posto a base di gara espresso in lettere.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione, procede alla verifica dei calcoli presenti nell'offerta economica del concorrente tenendo per valido e immutabile il ribasso percentuale complessivo offerto espresso in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, l'importo totale offerto. Qualora l'importo totale offerto, espresso in lettere, non corrisponda ai corrispettivi unitari e/o complessivi offerti, questi ultimi saranno ricalcolati.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri aziendali della sicurezza e/o del costo della manodopera comporta l'automatica esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

L'offerta deve essere incondizionata, **a pena di esclusione**.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Il legale rappresentante può essere sostituito da un procuratore dotato dei poteri necessari, allegando copia non autenticata della procura attestante il potere di presentare offerta e/o di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari all'importo offerto.

Il concorrente la cui offerta economica non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, è **escluso dalla gara**. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verifichino per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

Caricamento dell'offerta economica sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della offerta economica è obbligatoria per poter inoltrare l'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (T)	70
Offerta economica (E)	30
TOTALE	100

Tutti i calcoli necessari ad individuare la migliore offerta saranno condotti arrotondando i numeri alla seconda cifra decimale (ad es. 0,874 diventa 0,87 mentre 0,875 diventa 0,88).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati per ciascun elemento con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa che ciascun elemento descrive una particolare caratteristica che deve essere valutata nell'offerta. Ciascun elemento è accompagnato da un criterio di valutazione che spiega le modalità con le quali procedere a tale valutazione.

Tutti gli elementi sono caratterizzati da "Punteggi discrezionali" (individuati con la lettera D" nella tabella di seguito riportata), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica

Elemento	Titolo	Peso: Punti $P^{Tj,k}$		Criterio
T1	Migliorie rispetto ai controlli non distruttivi	15	P_s^{T1}	D
T2	Personale a disposizione e relative qualifiche	15	P_s^{T2}	D
T3	Esame ed approvazione dei disegni di officina, delle specifiche tecniche, ecc.	15	P_s^{T3}	D
T4	Controlli dei giunti, della protezione superficiale	15	P_s^{T4}	D
T5	Modalità di redazione della relazione tecnica di conformità e gestione delle non conformità	10	P_s^{T5}	D
	TOTALE	70		

Elemento T1 - Migliorie rispetto ai controlli non distruttivi

15 punti

L'Operatore Economico dovrà indicare, attraverso una tabella comparativa fra l'offerta e quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, percentuali superiori piuttosto che metodologie alternative, integrative ai controlli non distruttivi sui giunti saldati e ai controlli sui sistemi di protezione superficiale (verniciature).

Dovrà indicare inoltre con quali strumentazioni svolgerà tali controlli.

Criteri di valutazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, saranno valutate positivamente le offerte che, rispetto a quanto previsto dal capitolato descrittivo e prestazionale, offrono una maggior estensione dei controlli, piuttosto che metodologie alternative che consentono accuratezza maggiore.

Elemento T2 - Personale a disposizione e relative qualifiche

15 punti

L'Operatore Economico dovrà indicare i nominativi del personale a disposizione del servizio oggetto di appalto e la relativa possibilità di prestare l'assistenza richiesta contemporaneamente su diverse strutture.

L'Operatore Economico dovrà presentare l'organigramma ed il funzionigramma del personale che intende utilizzare per il servizio in oggetto, corredato da:

- Nominativi (nome/cognome) del personale in possesso delle qualifiche obbligatorie citate al punto 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, qualifica, posizione indicata nell'organigramma e funzionigramma.
- Curriculum vitae di ogni nominativo indicato, da impiegare nell'espletamento del servizio, nel quale dovrà essere inserita anche la formazione aggiornata alla data di presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico dovrà indicare, rispetto alle minime qualifiche prescritte nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, eventuali professionalità integrative del personale impiegato:

- nelle attività d'ingegneria e coordinamento;
- nelle attività di controllo in campo delle fasi ante, durante e post processo di saldatura;
- nelle verifiche della protezione superficiale delle strutture.

L'Operatore Economico dovrà fornire a sostegno, idonee certificazioni rilasciate da enti accreditati.

A tal scopo si precisa che, il personale individuato per l'espletamento del servizio dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, salvo cause impreviste e non prevedibili in fase di offerta (es. malattia, cessazione del rapporto di lavoro, ecc.), da comunicare tempestivamente alla scrivente.

In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere inalterati i livelli di servizio,

mediante l'utilizzo di altro personale in sostituzione a quello indicato in fase di gara, in possesso di qualifiche tecniche (certificati, formazione ed esperienza lavorativa) non inferiore a quelli dichiarati in fase di gara.

Criterio di valutazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, sarà valutata positivamente la disponibilità di personale in possesso di certificazioni e titoli maggiori rispetto a quelli esplicitati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Saranno valutati sia il numero del personale a disposizione che le qualifiche di ciascun operatore.

Elemento T3 - Esame ed approvazione dei disegni di officina, delle specifiche tecniche, ecc.

15 punti

L'Operatore Economico dovrà rappresentare, mediante un'apposita relazione, come intende prestare le attività di seguito specificate e in che forma darà riscontro a tali attività previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:

- a) esame ed approvazione dei disegni di officina delle opere dal punto di vista della scelta dei materiali, della concezione, accessibilità e possibilità di esecuzione dei giunti saldati, nonché della definizione dei particolari costruttivi;
- b) esame ed approvazione delle specifiche tecniche di saldatura e controllo del costruttore, del "Welding book", previa verifica di rispondenza alle normative vigenti, alle disposizioni del Capitolato d'Appalto ed alle regole di buona pratica esecutiva;
- c) analisi ed approvazione delle specifiche tecniche di pitturazione;
- d) attività previste attraverso visite in officina:
 - riscontro della documentazione tecnica del Costruttore rispetto al D.M. 14.01.2008:
 - Certificato del sistema di controllo della Produzione dell'officina (UNI EN ISO 3834 parte 2);
 - dichiarazione di prestazione in ottemperanza a UNI EN ISO 1090-1:2012, così come stabilito da Regolamento Europeo 305/2011;
 - saldatori (UNI EN ISO 9606-1 :2013);
 - operatori dei procedimenti automatici o robotizzati (UNI EN ISO 14732:2013);
 - procedimenti di saldatura (UNI EN ISO 15614-1:2012 e UNI EN ISO 14555:2014);
 - certificazione degli operatori dei controlli non distruttivi secondo UNI EN ISO 9712:2012 di livello 2;
 - certificazione dell'origine dei materiali base e delle procedure di identificazione e rintracciabilità dei materiali (marcatura CE);
 - livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura in conformità a quanto stabilito dalla Tab.11.3.XI del DM.14.01 :2008;
 - delle referenze del Direttore Tecnico dello stabilimento.
 - supporto alla Direzione Lavori sulla verifica dei materiali;
 - supporto alla Direzione Lavori sulla determinazione del tipo e della quantità dei controlli distruttivi e non delle saldature;
 - verifica della disponibilità ed efficienza delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle fasi di fabbricazione e controllo;
 - supervisione prelievo campioni per esecuzione prove meccaniche richieste dalla Direzione Lavori secondo il D.M. 14.01.2008;
 - verifica dell'impostazione dei lavori di taglio, preparazione dei cianfrini e degli elementi strutturali, assemblaggio e saldatura;
 - verifica della conoscenza da parte dei responsabili di officina del livello qualitativo delle giunzioni saldate richiesto e definito nella specifica tecnica;
 - supporto nella risoluzione dei problemi di fabbricazione e assemblaggio;
 - controllo sull'abilità operativa dei saldatori e degli operatori impegnati, controllo della corretta applicazione dei procedimenti di saldatura ed in particolare preparazione e pulizia dei giunti, preriscaldamento, sequenze di lavoro, parametri di saldatura, materiale d'apporto impiegato;

- verifica della corrispondenza delle modalità esecutive con quanto indicato nel "welding book";
- verifica sulla corretta applicazione delle tecniche di controllo non distruttivo dei giunti saldati, sulla applicazione delle percentuali previste e sulla interpretazione dei criteri di accettabilità dei difetti da parte degli operatori del Costruttore; verifica dei certificati relativi emessi;
- approvazione delle procedure utilizzate dall'impresa esecutrice per l'esecuzione dei controlli sul serraggio dei bulloni.

Criterio di valutazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, sarà valutato positivamente un numero di controlli superiore a quello indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il concorrente ha la facoltà di integrare le attività indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale con ulteriori proposte di supporto alla DL.

Elemento T4 - Controlli dei giunti, della protezione superficiale

15 punti

L'Operatore Economico dovrà indicare, mediante un'apposita relazione, come intenderà prestare le attività di seguito specificate in officina e/o cantiere e rappresentare in che forma darà riscontro dell'attività svolta, facendo esplicito riferimento al numero di sopralluoghi che svolgerà su ogni struttura e alle modalità di coordinamento con il centro di trasformazione, al fine di poter meglio seguire lo sviluppo delle opere:

- esecuzione diretta di controlli non distruttivi dei giunti saldati in officina e in cantiere:
 - visivo, secondo UNI EN ISO 17637:2011, sul 100% delle saldature;
 - magnetoscopico, secondo UNI EN ISO 17638:2010, su almeno il 30% delle saldature;
 - ultrasonoro, secondo UNI EN 17640:2011, tecnica di esame livello C, sul 100% delle saldature a piena penetrazione.
- verifica della protezione superficiale: controllo a campione sulla pulizia e rugosità superficiale, sulle procedure di applicazione e sul rispetto delle specifiche tecniche, esecuzione di misure di pressione, prove di aderenza mediante quadrettatura e/o pull off set. In particolare, il grado di pulizia superficiale sarà valutato in accordo alla norma ISO 8501-1 :2012 (in base ai tipi di pitture da applicare). Le prove di spessore saranno eseguite in accordo alla norma UNI EN ISO 2808:2007 mentre le prove di adesione saranno condotte in accordo alla norma UNI EN ISO 2409:2013 (prova di quadrettatura) e/o alla norma UNI EN ISO 4624:2006 (Pull- Off test);
- supporto sulla risoluzione delle non conformità.

Criterio di valutazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, sarà valutato positivamente un numero di sopralluoghi in officina e/o in cantiere superiore a quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Elemento T5 - Modalità di redazione della relazione tecnica di conformità e gestione delle non conformità

10 punti

L'Operatore Economico dovrà indicare come intenderà prestare le attività di seguito specificate:

- modalità di stesura della "relazione tecnica di conformità" finale per ognuna delle strutture oggetto di controllo;
- supporto alla risoluzione delle non conformità.

Criterio di valutazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, saranno valutati positivamente la completezza e accuratezza del testo proposto per la relazione tecnica di conformità, nonché la maggior disponibilità dell'impresa a prestare servizio per la risoluzione delle non conformità.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i suddetti elementi qualitativi discrezionali "D" (T1, T2, T3,T4 e T5) ogni Commissario attribuisce un coefficiente con il metodo del confronto a coppie adottato anche nelle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Nel metodo del confronto a coppie ciascun Commissario confronta tra loro, per ogni elemento oggetto di valutazione, tutte le offerte tecniche indicando il grado di preferenza per ciascuna offerta rispetto a ognuna delle altre attraverso un grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti a coppie, il coefficiente $C_i^{Tj,k}$ attribuito al concorrente i-esimo per l'elemento j,k, che ha un valore compreso tra 0 e 1, è calcolato a partire dalla somma dei gradi di preferenza attribuiti dai singoli Commissari nel confronto a coppie all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento j,k, attribuendo il valore di uno al concorrente che ha ottenuto la somma più alta ed agli altri concorrenti un coefficiente inferiore calcolato linearmente.

In tal modo, al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per i vari elementi, al concorrente che ha formulato la migliore offerta per l'elemento j,k è attribuito il punteggio massimo, pari a uno (cd. prima riparametrazione).

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi ai suddetti elementi di natura qualitativi "D" non sono attribuiti mediante il confronto a coppie ma sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun elemento, nel rispetto della seguente scala di valori:

se l'elemento in esame risulti "non trattato":	coefficiente 0,00;
se l'elemento in esame risulti "assolutamente inadeguato":	coefficiente 0,10;
se l'elemento in esame risulti "inadeguato":	coefficiente 0,20;
se l'elemento in esame risulti "gravemente carente":	coefficiente 0,30;
se l'elemento in esame risulti "carente":	coefficiente 0,40;
se l'elemento in esame risulti "insufficiente":	coefficiente 0,50;
se l'elemento in esame risulti "sufficiente":	coefficiente 0,60;
se l'elemento in esame risulti "discreto":	coefficiente 0,70;
se l'elemento in esame risulti "buono":	coefficiente 0,80;
se l'elemento in esame risulti "distinto":	coefficiente 0,90;
se l'elemento in esame risulti "ottimo":	coefficiente 1,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio tecnico complessivo dell'i-esimo concorrente (P_i^T) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^T = C_i^{T1} \times Ps^{T1} + C_i^{T2} \times Ps^{T2} + C_i^{T3} \times Ps^{T3} + C_i^{T4} \times Ps^{T4} + C_i^{T5} \times Ps^{T5}$$

dove

- $C_i^{Tj,k}$ = coefficiente Tj,k, del concorrente i-esimo (relativo agli elementi "Discrezionali");
- $Ps^{Tj,k}$ = peso subelemento Tj,k (relativo ai subelementi "Discrezionali").

*(vedi tabella precedente)

Unicamente al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo (P_i^T) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio, viene

riparametrato (cd. “seconda riparametrazione”) rapportando quindi il massimo dei punteggi ottenuti al punteggio massimo fissato per l’offerta tecnica (70 punti) e distribuendo con legge lineare i rimanenti punteggi.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula lineare:

$$C_i^E = R_i / R_{\max}$$

dove:

C_i^E = coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica attribuito al concorrente i-esimo

R_i = offerta (ribasso percentuale in lettere) del concorrente i-esimo;

$R_{\max}$ = offerta (ribasso percentuale complessivo in lettere) più conveniente.

Il punteggio economico complessivo dell’i-esimo concorrente (P_i^E) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^E = C_i^E \times P^E$$

dove:

- C_i^E = coefficiente elemento economico E, del concorrente i-esimo;
- P^E = peso elemento economico E (30 punti).

19. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara è nominato dalla Stazione Appaltante ed è responsabile della fase di gara relativa alla busta amministrativa (Busta A).

In capo ai componenti del Seggio di gara non devono sussistere cause di incompatibilità di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Tutte le operazioni relative alla fase amministrativa della gara sono dettagliate al punto successivo.

Le funzioni attribuite al seggio di gara potranno, eventualmente, essere svolte direttamente dalla Commissione Giudicatrice di cui al punto successivo.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **07.11.2019**, alle ore **09.30** presso la Sala Gare della Stazione appaltante in Via Vittorio Locchi, 19 – 34143 Trieste (Italia) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

E’ ammesso un solo rappresentante per Concorrente partecipante, sia esso in forma singola o in R.T.I.: In caso di R.T.I. non ancora costituito, il rappresentante dovrà essere munito di delega sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a. aprire la busta telematica "A" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte nel quale saranno riportati i concorrenti ammessi e gli eventuali concorrenti esclusi;
- d. trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché la Stazione appaltante possa adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all'art. 76, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La segretezza delle offerte, essendo le stesse inviate tramite la piattaforma telematica del portale appalti, è garantita dal Gestore del Sistema Maggioli S.p.A..

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e dell'apertura delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida ANAC n. 3).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Commissione Giudicatrice può svolgere anche tutte le funzioni attribuite al Seggio di gara.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 2-bis dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione Giudicatrice procederà quindi alla seconda riparametrazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi tecnici complessivi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta pubblica, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta telematica "C" contenente l'offerta economica, darà lettura delle offerte e quindi alla attribuirà i relativi punteggi.

La Commissione Giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico punteggio finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul punteggio tecnico complessivo (P_i^T).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a verificare se le offerte superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La verifica della soglia di anomalia è effettuata utilizzando il punteggio tecnico complessivo (P_i^T), prima della seconda riparametrazione. In osservanza a quanto previsto dal penultimo periodo del predetto comma 3, il calcolo dell'anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Qualora vi siano offerte che superano tale soglia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite posta elettronica certificata PEC al concorrente la presentazione, tramite posta elettronica certificata PEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, può comunque procedere alla verifica dell'offerta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso procede come previsto al punto precedente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23 del presente disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiede al concorrente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il Responsabile Unico del Procedimento richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento esclude l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, al successivo concorrente in graduatoria previa verifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui all'articolo 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio

dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a). La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione e stipula contratto è pari a circa € 9.000,00.- La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 e s.m.i.. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'avvio della fornitura oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25. DOCUMENTI RICHIESTI AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro i termini e nel rispetto delle modalità successivamente indicati dalla Stazione Appaltante, con apposita nota, pena la revoca dell'aggiudicazione e conseguente incameramento della garanzia a corredo dell'offerta, i documenti di seguito indicati:

1. **cauzione definitiva**, per un importo definito sulla base del calcolo determinato dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come previsto dall'art. 1944 del Codice Civile; dovrà prevedere inoltre la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e dovrà essere operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Società. La firma del funzionario dell'Istituto bancario o assicurativo che rilascia la polizza o la fideiussione dovrà essere legalizzata con formula che attesta l'idoneità dei poteri di firma. Si precisa che l'operatore economico, qualora intendesse avvalersi del beneficio delle riduzioni dell'importo della cauzione previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà allegare copia delle relative certificazioni in corso di validità di cui è in possesso;
2. polizza assicurativa, costituita ad hoc o, qualora già esistente, completa di quietanza di avvenuto pagamento, a copertura della responsabilità civile per danni causati verso la Stazione appaltante e verso terzi nell'espletamento del servizio aggiudicato, avente massimale per singolo sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00).

SOLO IN CASO DI R.T.I.

3. **mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria (precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto.
La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa mandataria.

SOLO IN CASO DI CONSORZIO

4. **originale** o copia notarile dell'atto deliberativo dell'organo direttivo del consorzio relativo all'affidamento delle prestazioni alla consorziata;
5. **dichiarazioni** sostitutive recanti l'elenco dei soci, non soci ed ausiliari propri e della consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima Legge n. 225 del 1992 e s.m.i..

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura dovranno essere presentati con modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i..

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo le schede di offerta.

A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

- a. il trattamento dei dati che riguardano il concorrente ha finalità di:
 - gestire la procedura di gara;
 - gestire l'eventuale contrattualizzazione;
 - eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
 - adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie;

- gestire l'eventuale accesso agli atti;
- b. in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, da parte del concorrente a conferire i dati o a trattarli, potrà comportare la sua esclusione dalla procedura di gara, nonché l'impossibilità di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l'esecuzione di quelli già in corso;
- d. i dati potranno essere comunicati a:
 - amministrazioni pubbliche
 - professionisti;
 - istituti di credito;
 - imprese di assicurazione;
 - società di servizi;
- e. relativamente ai dati medesimi l'impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- f. titolare del trattamento è il Commissario Delegato, Via Vittorio Locchi n. 19 – 34143 Trieste.

28. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione appaltante si riserva:

- di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

29. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

30. RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Stazione Appaltante.

Trieste, 20 SET. 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE
(dott. Graziano Pizzimenti)

39 